

Messaggio 2265

Concernente l' adattamento delle leggi cantonali al nuovo diritto di filiazione in conseguenza della legge federale del 25 giugno 1976 che modifica il Codice civile svizzero

Onorevoli signori,
Presidente e Consiglieri,

Le norme del Codice civile concernenti la filiazione sono state modificate il 25 giugno 1976 ed entreranno in vigore il 1. gennaio 1978 (FF II n. 27 pag. 1). Si tratta di una modifica totale, formale e materiale, del titolo VI sulla filiazione legittima e del titolo VII sulla filiazione naturale. Il nuovo diritto abbandona la differenza tra figlio legittimo e figlio illegittimo ed equipara fondamentalmente il figlio naturale a quello legittimo, realizzando così uno scopo già perseguito dal legislatore del 1907, ma che non aveva potuto essere concretizzato in quel tempo, segue l' evoluzione scientifica e giurisprudenziale di questi ultimi anni, si adegua alle legislazioni degli stati esteri e, infine, segue le codificazioni Internazionali in materia, consolidando così il ruolo pilota e il carattere popolare del Codice civile (Liver, Bernerkommentar, Einleitungsband n. 138).

La modifica, pur conferendo un nuovo aspetto al diritto di filiazione, rimane non di meno fedele alle idee fondamentali del vecchio diritto; le nuove disposizioni si basano su quelle anteriori e sono sviluppate sul fondamento di queste.

Secondo il nuovo diritto la differenziazione avviene secondo la nascita e gli effetti della filiazione; così tra la madre ed il figlio il rapporto di filiazione sorge dal fatto della nascita, mentre nei confronti del padre esso risulta dal matrimonio di questi con la madre, oppure è stabilito per riconoscimento o sentenza.

La paternità del marito è presunta se questi è sposato con la madre; la stessa può essere contestata dal marito e dal figlio, mentre la madre non ha più il diritto a questa azione e neppure l' Autorità competente del Cantone d' origine, ossia la municipalità del luogo di attinenza (art. 13 cpv. 1 n. 1 LAC). E' inoltre stato prolungato il termine per proporre l' azione di contestazione di paternità ed introdotta una contestazione agevolata.

Se la madre non è coniugata con il padre il rapporto di filiazione esiste solo nei confronti della madre. Il padre può tuttavia riconoscere il figlio mediante dichiarazione all' ufficiale di Stato civile o per testamento, non è più ammesso invece il riconoscimento per atto pubblico. Il riconoscimento può evidentemente essere contestato davanti al giudice da ogni interessato, in primo luogo dalla madre e dal figlio e, dopo la sua morte, dai suoi discendenti nonché dal Comune di origine o di domicilio dell' autore del riconoscimento. E' pure stato prolungato il termine per proporre l' azione di contestazione. Parimenti tanto la madre quanto il figlio possono proporre l' azione di accertamento della filiazione paterna.

L' azione è diretta contro il padre o, dopo la sua morte, contro i suoi discendenti, genitori o fratelli e sorelle ovvero se questi mancano contro l' Autorità competente del suo ultimo domicilio. E' pure prevista la presunzione di paternità e il termine per proporre l' azione prolungata, almeno per quanto concerne l' azione del figlio contro il padre. Per quanto concerne gli effetti della filiazione, il figlio acquisisce il cognome e la cittadinanza dei genitori, se uniti in matrimonio; diversamente egli acquisisce il cognome e la cittadinanza della madre, a meno di essere allevato sotto l' autorità del padre e di aver ottenuto di assumere il cognome.

Inoltre le più rilevanti modifiche concernono le relazioni personali dei genitori con i figli; questo diritto non è più assoluto, ma può venir limitato a dipendenza del bene e dell' interesse del figlio.

Molto importante anche la concezione del nuovo diritto per quanto concerne il mantenimento dei figli da parte dei genitori, che viene esteso sia per l' oggetto sia per la durata, e l' autorità parentale - termine che sostituisce quello di potestà dei genitori per sottolineare anche nella forma la concezione odierna dell' istituto, senza togliergli l' elemento che gli è proprio: il potere decisionale -.

Per le azioni di mantenimento è prevista una procedura semplice e rapida, da adottarsi dai Cantoni, con la possibilità di

ottenere delle misure provvisoriale ed è pure previsto l' aiuto appropriato e gratuito da parte dell' Autorità tutoria per l' esecuzione della pretesa di mantenimento.

Per quanto concerne l' autorità parentale il nuovo diritto si allinea sulle posizioni giurisprudenziali attribuendo la stessa, nei casi in cui i genitori non siano coniugati, alla madre. Così la funzione del curatore, che viene mantenuta dal vecchio diritto, consiste nell' accertamento della filiazione paterna e, soprattutto, nel consigliare e d' assistere la madre nel modo richiesto dalle circostanze. E' in seguito l' Autorità tutoria che, su proposta del curatore, decide se si debba por fine alla curatela o ordinare altre misure per la protezione del figlio. Nei casi in cui, invece, i genitori siano coniugati, l' autorità parentale spetta congiuntamente ai genitori. Ampio spazio è lasciato infine alla competenza dell' Autorità tutoria nell' ambito della protezione del figlio; questa Autorità prenderà tutte le misure opportune dalla curatela all' accertamento della paternità, alla privazione della custodia parentale e infine alla privazione dell' autorità parentale. Parimenti ampio spazio e competenze sono date all' Autorità tutoria per quanto concerne la protezione della sostanza del figlio.

La ristrutturazione del diritto di filiazione ha inoltre comportato una revisione delle disposizioni concernenti il diritto successorio, l' adeguamento della legge sull' acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera e della legge sull' organizzazione giudiziaria, del titolo finale del Codice civile e della legge federale sui rapporti di diritto civile dei cittadini domiciliati o dimoranti. Ugualmente è stata modificata anche l' ordinanza sullo stato civile.

In virtù dell' art. 52 cpv. 2 del titolo finale del Codice civile, i Cantoni sono obbligati ad emanare le disposizioni complementari richieste per l' esecuzione della nuova legge. E' quindi indispensabile apportare alla legislazione cantonale le necessarie modifiche per adattarla al nuovo diritto federale, e nello stesso tempo dovranno essere modificati i regolamenti sullo stato civile e sulle tutele e curatele sui quali, però, per il momento non occorre che ci dilunghiamo in proposito. Da rilevare infine che le disposizioni cantonali richieste per l' esecuzione della nuova legge sulla filiazione richiedono, ai sensi dell' art. 52, cpv. 3 Tit. fino CCS, l' approvazione del Consiglio federale.

Le leggi cantonali che vanno modificate sono:

1. La legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero. In questo testo legislativo, come del resto negli altri necessitanti una modifica, si è provveduto a sostituire il Dipartimento di giustizia a quello dell' interno quale Autorità di vigilanza sullo stato civile, sulle fondazioni e sulle tutele e curatele, a dipendenza della ristrutturazione dei Dipartimenti avvenuta lo scorso anno

D' altra parte sono state sostituite le espressioni non più conformi alla lettera ed allo spirito della nuova legge - quali riconoscimento e disconoscimento di paternità, filiazione legittima, illegittima, naturale - con espressioni più consone alla nuova legislazione.

All' art. 12 è stata introdotta una nuova cifra 5 tendente al conferimento alla municipalità del Comune di domicilio della competenza di introdurre azione di contestazione di riconoscimento ai sensi dell' art. 259 cpv. 2 e 260 a cpv. 1 della nuova legge; è pure stata ritenuta opportuna la modifica del cpv. 2 dello stesso articolo tendente unicamente ad una migliore comprensione del testo.

Altra modifica importante, a dipendenza del nuovo diritto, concerne gli art. 39 e segg. privazione e ripristino dell' autorità parentale.

La competenza, fatta eccezione dei casi previsti dall' art. 312 del Codice civile spetta all' Autorità di vigilanza sulle tutele. Ai sensi dell' art. 314 CCS il diritto cantonale stabilisce le norme di questa procedura; tuttavia, se l' Autorità di vigilanza sulle tutele non è un' Autorità giudiziaria la privazione dell' autorità parentale da essa ordinata può essere impugnata presso un' Autorità giudiziaria cantonale (art. 314 cifra 1). Si è pertanto stabilita la possibilità di un ricorso entro 30 giorni al Tribunale di appello, che decide in via definitiva, prevedendo così una soluzione analoga a quella adottata nell' ambito dell' adozione. Per i casi di cui all' art. 312 CCS la possibilità di ricorso è data come sinora, all' Autorità di vigilanza e contro la decisione di quest' ultima al Tribunale d' appello.

2. La modifica della legge organica giudiziaria civile penale resasi necessaria concerne unicamente l' art. 22 cpv. a lett. d ed è limitata al conferimento al Tribunale di appello della competenza di conoscere i ricorsi contro le decisioni in materia di privazione dell' autorità parentale.

3. Il Codice di procedura civile. L' art. 254 n. 2 della nuova legge prevede che le parti ed i terzi devono cooperare agli esami necessari al chiarimento della discendenza, sempreché ragionevoli riguardo alle conseguenze della salute. Sono terzi, a tenore di questa disposizione, le persone la cui paternità è messa in causa, anche i parenti consanguinei quando le persone direttamente in causa sono decedute o l' esame non è stato concludente nei loro riguardi. Queste persone non possono rifiutare la loro collaborazione invocando il diritto di non deporre in quanto si tratta di accertare oggettivamente uno stato di fatto che non può assolutamente essere influenzato dal rapporto soggettivo che queste persone potrebbero avere con la parte in causa. Questa nuova disposizione ha fatto ritenere opportuna l' introduzione di un nuovo articolo 420 cpv. 2 tendente a chiarire anche nel Codice di rito questo concetto del diritto federale.

Per quanto concerne le azioni di mantenimento e di modifica di contributo, di fissazione e del riparto dell' obbligo di assistenza, non combinate con le azioni di paternità, si è pensato di ricorrere alla procedura rapida e semplice degli art. 425 e segg.

4. Le modifiche della legge sull' acquisto e la perdita della cittadinanza sono puramente tecniche e redazionali. Ai sensi dell' art. 1 della legge l' acquisto della cittadinanza ticinese per filiazione, per cambiamento di stato o per matrimonio è disciplinato dalle norme del diritto federale. Nell' ambito della legge cantonale non si è ravvisata la necessità, per quanto concerne l' acquisto della cittadinanza cantonale, di discostarsi dalla legge attuale prevedendo ulteriori condizioni per l' acquisto o la perdita della cittadinanza cantonale.

5. La modifica di maggior conto della legge organica patriziale concerne l' acquisizione dello stato di patrizio del figlio di madre non patrizia non coniugata con il padre, quando questi, per cambiamento di nome, ai sensi dell' art. 261 cpv. 3 della nuova legge, riceve il cognome del padre perché allevato sotto la sua autorità e ne segue quindi anche la cittadinanza (art. 7 cpv. 1). Per contro in base all' art. 271 CCS non è più possibile che il figlio di genitori non coniugati, ma riconosciuto dal padre, segua lo stato di patrizio del padre, poiché esso figlio segue la cittadinanza della madre.

6. Tutte le altre modifiche proposte sono di natura essenzialmente redazionale. Ha tuttavia dovuto essere abrogato l' art. 10 cpv. 1 lett. c della legge sulla nuova tariffa notarile che prevedeva il riconoscimento per atto pubblico e ha dovuto essere sostanzialmente modificato l' art. 14 cpv. 5 della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti. Quest' articolo ove si menzionava il figlio legittimo, il figlio legittimato e il figlio naturale ha evidentemente dovuto essere modificato. Si è pensato di ricorrere alla designazione di figli del proprio letto. Questa nozione, ripresa dal diritto federale, sembra consona allo spirito della nuova legge, e comprende tanto i figli di donna non sposata con il padre, tanto i figli di genitori non coniugati, ma che, allevati sotto l' autorità del padre, ne assumono il cognome e la cittadinanza, tanto quelli dei genitori sposati tra di loro.

7. Le seguenti leggi cantonali vanno quindi modificate:

1. legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911;
2. legge organica giudiziaria civile penale del 24 novembre 1910;
3. codice di procedura civile del 17 febbraio 1971;
4. legge sull' acquisto e la perdita della cittadinanza ticinese e dell' attinenza comunale del 10 ottobre 1961;
5. legge organica patriziale del 29 gennaio 1962;
6. legge sulla nuova tariffa notarile del 12 febbraio 1965;
7. legge di applicazione del Codice penale svizzero del 28 maggio 1941;
8. legge sulla magistratura dei minorenni del 4 novembre 1974;
9. legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954;
10. legge sulla cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 dicembre 1976;
11. legge per la protezione della maternità dell' infanzia, della fanciullezza e dell' adolescenza del 15 gennaio 1963;
12. legge sull' assicurazione obbligatoria e facoltativa contro le malattie del 7 novembre 1962;
13. legge sugli assegni familiari ai salariati del 24 settembre 1959;
14. legge tributaria del 28 settembre 1976;
15. decreto legislativo sulla protezione dei minorenni del 9 settembre 1941.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l' espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, F. Cotti

Il Cancelliere, A. Crivelli

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

di applicazione della legge federale del 25 giugno 1976 che modifica il Codice civile svizzero (del)

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

- richiamata la legge federale del 25 giugno 1976 che modifica il Codice civile svizzero (filiazione);

- visto il messaggio 15 novembre 1977 n. 2265 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1

La legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911, è modificata come segue:

Art. 8

VI. Azioni di nullità di matrimonio, di divorzio e di accertamento e contestazione della filiazione

La procedura per le azioni di nullità di matrimonio, di divorzio e di separazione personale, di accertamento e di contestazione della filiazione è stabilita dal Codice di procedura civile, osservate le norme dell' art. 158 CCS.

Art. 12 cpv. 1 n. 5, 6 (nuovi)

5. Introdurre azione di contestazione di riconoscimento (art. 259 cpv. 2 n. 3, 260 a cpv. 1 CCS).

6. Esser convenuta nelle azioni di accertamento della filiazione paterna ove il padre sia morto ed i suoi ascendenti, discendenti e collaterali manchino (art. 261 cpv. 2 CCS).

Art. 12 cpv. 2

2. La facoltà di cui ai numeri 2, 3 e 5 può esser esercitata anche dalla municipalità del Comune di attinenza. I Comuni di attinenza e di domicilio hanno diritto di stare in causa per conto proprio.

Art. 13 cpv. 1 cifra 1 - 2

(abrogati)

Art. 13 cpv. 1 cifra 3

3. Contestazione del riconoscimento (art. 259 cpv. 2 cifra 3, 260 a cpv. 1 CCS).

Art. 14

Il Dipartimento di giustizia è l' Autorità inferiore di vigilanza sulle fondazioni che per loro natura appartengono ad uno o più Distretti o a più Comuni.

Art. 32 cpv. 1

1. Il servizio dello stato civile del Cantone è soggetto alla sorveglianza del Dipartimento di giustizia, quale Autorità di vigilanza sullo stato civile.

Art. 33 cpv. 1

1. Il riconoscimento del rapporto di filiazione (art. 280 CCS) da parte del padre avviene mediante dichiarazione davanti all' ufficiale di stato civile del luogo di nascita, di domicilio o di attinenza dell' autore del riconoscimento o della sede dell' Autorità tutoria.

Art. 34 cpv. 2

2. La domanda dev' essere presentata da un interessato, dall' ufficiale dello stato civile - con l' autorizzazione dell' Autorità di vigilanza - e dal Dipartimento di giustizia quale Autorità di vigilanza sullo stato civile.

Titolo I - Capitolo III

B. AUTORITA' PARENTALE (art. 296 CCS)

Art. 39 cpv. 1, 2, 3, 4

I. Privazione e ripristino dell' autorità parentale

1. Sono legittimati a chiedere la privazione dell' autorità parentale i più prossimi parenti, la delegazione tutoria, il procuratore pubblico, il magistrato dei minorenni, il servizio cantonale dell' assistenza sociale e, nei casi previsti dall' art. 312 CCS, i genitori medesimi.

2. L' Autorità di vigilanza sulle tutele, uditi i genitori, il minorenni capace di discernimento, la persona o l' Autorità che ha chiesto la misura e assunte le informazioni del caso, se ricorrono i motivi legali, pronuncia, con giudizio motivato, la privazione dell' autorità parentale. Uguale competenza spetta alla delegazione tutoria nei casi previsti dall' art. 312 CCS.
3. Contro la decisione dell' Autorità di vigilanza sulle tutele è dato ricorso entro 30 giorni al Tribunale di appello che decide in via definitiva, riservato l' art. 44 della legge federale sull' organizzazione giudiziaria (16 dicembre 1943). Contro la decisione della delegazione tutoria è dato ricorso all' Autorità di vigilanza entro 10 giorni.
4. Il ripristino dell' autorità parentale può esser ordinato, su istanza del genitore che ne è stato privato o d' ufficio, dall' Autorità che ha pronunciato la privazione.

Art. 40

Il ricovero dei minorenni pronunciato in conformità dell' art. 310 CCS, ha luogo presso famiglie raccomandabili ed in istituti speciali.

Art. 41 cpv. 1, 2

1. L' Autorità tutoria prende le misure adatte per la protezione dei figli che si trovano sotto l' autorità parentale (art. 307 CCS) e della loro sostanza (art. 324 CCS).
2. Essa ordina la confezione dell' inventario della sostanza del figlio (art. 318 cpv. 2 CCS) e la consegna periodica di rendiconti e rapporti (art. 318 cpv. 3 CCS).

Art. 41 cpv. 3 (nuovo)

3. Presta aiuto appropriato e gratuito per l' esecuzione delle pretese di mantenimento (art. 290 CCS).
- Titolo I, Capitolo III

Art. 42 cpv. 1, 2

1. Ogni donna gravida non unita in matrimonio può denunciare la propria gravidanza al sindaco o alla delegazione tutoria del Comune di domicilio, a voce o per iscritto.
2. Tosto che sia informata del parto, o che la madre abbia denunciato la sua gravidanza, l' Autorità tutoria deve nominare al nascituro o all' infante un curatore che provveda all' accertamento della filiazione paterna e consigli ed assista la madre nel modo richiesto dalle circostanze (art. 309 cpv. 1 CCS).

Art. 42 bis cpv. 3

3. Le prestazioni pecuniarie, previo consenso delle Autorità di tutela (art. 287 e 288 CCS), possono subito essere liquidate, o rimesse al giudice per la liquidazione ai sensi dell' art. 295 CCS.

Art. 43 cpv. 1

1. Ogni sentenza di accertamento di paternità cresciuta in giudicato dev' essere comunicata dal giudice alla Direzione cantonale dello stato civile.

Art. 43 cpv. 2

(abrogato)

Art. 44

Sono riservate le disposizioni di diritto pubblico sulla filiazione di donne non sposate.

Art. 54 cpv. 1, 2, 3

1. L' Autorità di vigilanza sulle tutele e curatele (art. 361 CCS) è il Dipartimento di giustizia.
2. Contro i provvedimenti del Dipartimento si può ricorrere entro 30 giorni al Consiglio di Stato il cui giudizio è definitivo, salvo i casi di privazione e ripristino dell' Autorità parentale per i quali è dato al Tribunale di appello (art. 39).
3. Le competenze del Dipartimento di giustizia in materia di tutele e curatele verranno stabilite da un regolamento esecutivo.

Art. 68 cpv. 1

1. Il Consiglio di Stato a mezzo del Dipartimento di giustizia provvede alla comunicazione del ricorso alle parti interessate, fissando loro un termine per le loro osservazioni.

Art. 74 lett. b

- b) Le norme per la conservazione degli atti delle tutele presso le delegazioni tutorie ed il Dipartimento giustizia.

Art. 2

La legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910 è modificata come segue:

Art. 22 par. A lett. d

d) Il ricorso contro le decisioni in materia di interdizione e di privazione dell' autorità parentale.

Art. 3

Il Codice di Procedura civile del 17 febbraio 1971 é modificato come segue:

Art. 419 cpv. 1, 3

1. Le azioni di nullità di matrimonio, di opposizione allo stesso, di divorzio o di separazione personale e quelle di accertamento o di contestazione della filiazione sono proposte e trattate secondo la procedura ordinaria riservate le norme del CCS.

3. Le misure provvisoriai ai sensi dell' art. 145 CCS nonché quelle ai sensi degli art. 281, 282, 283, 284 CCS sono trattate secondo la procedura prevista dagli art. 376 segg.

Art. 423

Le azioni di privazione e di ripristino dell' autorità parentale (art. 311 e 313 CCS), quelle di interdizione, di inabilitazione e di revoca delle stesse devono essere proposte all' Autorità amministrativa competente giusta la legge di applicazione di complemento del CCS.

Art. 420 cpv. 2, 3

2. Nelle procedure di accertamento e di contestazione della filiazione le persone la cui paternità è messa in causa nonché i parenti ed i consanguinei devono cooperare agli esami necessari al chiarimento della discendenza se non pericolosi per la salute.

3. Il risultato delle indagini deve esser comunicato alle parti, alle quali deve esser concesso il diritto di discuterle.

Art. 425 cpv. 1

1. L' azione di mantenimento e di modifica del contributo (art. 279 e 286 CCS) e quella per la fissazione ed il riparto dell' obbligo di assistenza (art. 329), viene proposta mediante istanza scritta al pretore.

Art. 4

La legge sull' acquisto e la perdita della cittadinanza ticinese e dell' attinenza comunale del 10 ottobre 1961 é modificata come segue:

Art. 3 cpv. 3, 4

3. Il termine di un anno di cui al capoverso precedente decorre dal giorno della notifica all' interessata della avvenuta naturalizzazione del marito. La dichiarazione di rifiuto della cittadinanza dev' essere fatta al Dipartimento di giustizia.

4. Contro la decisione del Dipartimento di giustizia l' interessata ha diritto di ricorrere nel termine di quindici giorni al Consiglio di Stato, la cui decisione é inappellabile.

Art. 4

I figli minorenni aventi la cittadinanza svizzera acquistano la cittadinanza del padre che diventa cittadino ticinese per naturalizzazione, salvo che, al momento della naturalizzazione, essi non siano sottoposti all' autorità parentale della madre che avesse dichiarato di rifiutare la cittadinanza del marito in virtù dell' art. 3, cpv. 2, della presente legge, e a condizione che essi conservino la cittadinanza del Cantone confederato.

Art. 6 cpv. 2, 3

2. Tuttavia essa mantiene o riacquista con effetto retroattivo la cittadinanza ticinese quando provi al Dipartimento di giustizia, entro un anno a decorrere dalla notificazione della perdita della cittadinanza ticinese che al momento della naturalizzazione del marito essa era separata di fatto da lui da almeno tre anni, o parte in una causa civile conclusasi con la nullità del matrimonio, con il divorzio o la separazione.

3. Contro la decisione del Dipartimento di giustizia l' interessata ha diritto di ricorrere nel termine di quindici giorni al Consiglio di Stato, che decide inappellabilmente.

Art. 7

I figli minorenni seguono lo stato della persona che esercita l' autorità parentale quando essi acquistano la cittadinanza di quest' ultima.

Art. 11

Nell' inchiesta condotta dall' Autorità federale, il Dipartimento di giustizia, allo scopo di accertarsi dell' idoneità del richiedente, procede:

- a) a un esame del candidato, in particolare circa le sue conoscenze della lingua italiana e dei primi elementi di civica, storia, geografia svizzera e ticinese;
 - b) a un' inchiesta atta a dare un quadro completo della sua personalità e di quella dei membri della sua famiglia.
- Il regolamento di applicazione della legge stabilisce i limiti e le forme dell' esame dell' inchiesta.

Art. 12 cpv. 1

1. Ottenuta l' autorizzazione federale, il richiedente presenta al Dipartimento di giustizia la domanda per la concessione della cittadinanza cantonale e dell' attinenza comunale.

Art. 14 cpv. 1

1. Entro tre mesi dalla decisione con cui è concessa la cittadinanza cantonale, il naturalizzato presta il giuramento o la promessa solenne davanti al direttore del Dipartimento di giustizia secondo le formule seguenti:

<< Giuro di essere fedele alla costituzione della Confederazione svizzera e della Repubblica e Cantone del Ticino e così Iddio mi aiuti >>.

<< Prometto di essere fedele alla costituzione della Confederazione svizzera e della Repubblica e Cantone del Ticino >>.

Art. 26 cpv. 3

3. Il Dipartimento di giustizia può derogare in casi straordinari a tale norma se la persona che ha fornito le informazioni sapeva che le stesse erano contrarie alla verità oppure ne ha con malanimo esagerato l' importanza.

Art. 31 cpv. 2

2. La reintegrazione non si estende ai figli minorenni sotto l' autorità parentale della madre.

Art. 32 cpv. 1

1. La domanda di reintegrazione dev' essere presentata al Dipartimento di giustizia nel termine di cinque anni a contare dall' adempimento della condizione di legge.

Art. 37 cpv. 1, 2

1. La moglie mantiene o riacquista con effetto retroattivo la cittadinanza ticinese quando provi al Dipartimento di giustizia, entro un anno a decorrere dalla notificazione della perdita della cittadinanza ticinese, che al momento della rinuncia da parte del marito essa era separata di fatto da lui da almeno tre anni o parte in causa civile conclusasi con la nullità del matrimonio, con il divorzio o la separazione.

2. Contro la decisione del Dipartimento di giustizia l' interessata ha diritto di ricorrere nel termine di quindici giorni al Consiglio di Stato, che decide inappellabilmente.

Art. 39 cpv. 3

3. Lo svincolo dell' attinenza comunale e della cittadinanza cantonale si estende ai figli minorenni del richiedente posti sotto la sua autorità parentale: i figli di oltre sedici anni non sono tuttavia compresi nello svincolo se non vi consentono per iscritto.

Art. 40 cpv. 1

1. La domanda di svincolo dev' essere presentata al Dipartimento di giustizia, che la sottopone al Consiglio di Stato. Quest' ultimo si pronuncia sullo svincolo dall' attinenza comunale e dalla cittadinanza cantonale.

Art. 43 cpv. 1

1. Il Dipartimento di giustizia rappresenta il Cantone nella procedura di concessione dell' autorizzazione federale alla naturalizzazione. Esso è inoltre, competente:

- a) a dare l' avviso del Cantone nelle procedure di naturalizzazione agevolata e di reintegrazione attivate in virtù della legge federale;
- b) a trattare con l' Autorità federale le pratiche concernenti il diritto di opzione in virtù di convenzioni internazionali;
- c) a ricevere dall' Autorità federale l' informazione dell' avvenuta notificazione dell' atto di svincolo della cittadinanza;

d) a procedere al riconoscimento della cittadinanza svizzera al figlio di padre straniero e di madre nata svizzera giusta l' art. 57, cpv. 6, della legge federale sull' acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera.

Art. 5

La legge organica patriziale del 29 gennaio 1962 è modificata come segue:

Art. 6

E' patrizio per nascita:

- a) il figlio di padre patrizio coniugato con la madre;
- b) il figlio di madre patrizia non coniugata con il padre.

Art. 7 cpv. 1, 2

1. Il figlio di madre non patrizia non unita in matrimonio con il padre acquista lo stato di patrizio, se il padre è patrizio:

- a) per successivo matrimonio del padre con la madre;
- b) se, per cambiamento di nome, riceve il cognome del padre perché allevato sotto la sua autorità.

2. La moglie del figlio di madre non unita in matrimonio con il padre e dei figli che ne seguono lo stato, acquistano con lui la qualità di patrizio.

Art. 6

La legge sulla nuova tariffa notarile, testo unico del 12 febbraio 1965 è modificata come segue:

Art. 10 cpv. 1 lett. c

(abrogato)

Art. 7

La legge di applicazione del Codice penale svizzero del 28 maggio 1941, è modificata come segue:

Art. 9

La privazione dell' autorità parentale, della tutela o della curatela dev' esser comunicata al Dipartimento di giustizia, che provvederà all' esecuzione (art. 53 CPS).

Art. 8

La legge sulla magistratura dei minorenni del 4 novembre 1974, è modificata come segue:

Art. 7 lett. t

t) Se richiesto dà al giudice il suo preavviso circa l' attribuzione dei figli nelle azioni di divorzio, di separazione e di privazione dell' autorità parentale.

Art. 16

Il magistrato segnala all' Autorità di tutela i casi di minorenni che si trovano nelle circostanze di cui agli art. 307 segg. CCS e che vengono a sua conoscenza nel corso di un' inchiesta.

Art. 9

La legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 6 novembre 1954, è modificata come segue:

Art. 14 cpv. 5

5. Il diritto all' assegno per i figli è stabilito per i figli del proprio letto, per gli adottivi, nonché per i figliastri e gli affiliati quando, secondo le norme della legge sulla assicurazione vecchiaia e superstiti, il dipendente ne assume totalmente gli oneri di mantenimento e di educazione.

Art. 10

La legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976, è modificata come segue:

Art. 40 cpv. 6

6. Sono orfani ai sensi del presente articolo i figli del proprio letto, gli adottivi, nonché i figliastri e gli affiliati per i quali l'assicurato o il pensionato aveva assunto totalmente gli oneri di mantenimento e di educazione secondo le norme della legge sull'assicurazione vecchiaia e superstiti.

Art. 41

(abrogato)

Art. 11

La legge per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza del 15 gennaio 1963, è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2

2. L'intervento del Dipartimento e dei suoi servizi nella sfera privata e familiare assieme con il consenso del titolare dell'autorità parentale, in caso contrario su decisione dell'Autorità tutoria o giudiziaria.

Art. 12

La legge sull'assicurazione obbligatoria e facoltativa contro le malattie del 7 novembre 1962, è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 3

3. Sono figli ai sensi del presente titolo i figli del proprio letto, gli adottivi, i figliastri e gli affiliati di età inferiore ai venti anni.

Art. 13

La legge sugli assegni familiari ai salariati del 24 settembre 1959, è modificata come segue:

Art. 14 cpv. 1

1. Il diritto all'assegno per i figli è stabilito per i figli di proprio letto, per gli adottivi nonché per gli affiliati se il salariato provvede in modo preponderante e regolare al loro sostentamento.

Art. 16 cpv. 3 lett. a

3. a) Alla moglie, o a chi provvede effettivamente al mantenimento dei figli, quando l'avente diritto sia stato privato dell'autorità parentale, si trovi in istanza di separazione o di divorzio oppure, se separato o divorziato, i figli non gli siano stati attribuiti.

Art. 14

La legge tributaria del 28 settembre 1976, è modificata come segue:

Art. 10 cpv. 3

3. Il reddito e la sostanza dei figli soggetti all'autorità parentale, ad eccezione del reddito di attività lucrativa, sono cumulati con quelli del detentore dell'autorità parentale. Il figlio è tassato separatamente sui proventi della sua attività lucrativa dipendente dall'inizio dell'anno civile in cui compie il 18.mo anno d'età.

Art. 14 cpv. 1 lett. a

1. a) La moglie ed i figli soggetti all'autorità parentale, sino a concorrenza della loro quota, all'imposta complessiva del capo famiglia.

Art. 21 lett. g

g) Gli alimenti percepiti dal contribuente in caso di divorzio o separazione nei casi di cui all'art. 10 cpv. 2 per sé e per i figli sotto la sua autorità parentale.

Art. 31 cpv. 1 lett. e

1. e) Gli alimenti versati al coniuge divorziato o separato durevolmente ai sensi dell' art. 10 cpv. 2 per sé e i figli sotto la sua autorità parentale.

Art. 129 cpv. 1 lett. b

1. b) Coefficienti ed aliquote massime per i singoli gradi di parentela:

Grado	Coefficiente	Aliquote massime
1. Discendenti in linea diretta e adottivi	1.00	8.5
2. Coniuge superstite; ascendenti in linea diretta e adottivi	1.60	13.5

Art. 15

Il decreto legislativo sulla protezione dei minorenni del 9 settembre 1941, è modificato come segue:

Art. 1 cpv. 1

1. E' istituito presso l' Autorità di vigilanza sulle tutele un servizio per la protezione dei minorenni il quale si occuperà di tutti i provvedimenti relativi all' applicazione degli art. 307, 308, 309, 310, 311 e 313 CCS per quanto concerne le attribuzioni dell' Autorità amministrativa.

Art. 16

1. Decorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, la presente legge, ottenuta la ratifica da parte del Consiglio federale, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

2. Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.

